

CAMERA DEI DEPUTATI N. 752

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FAENZI, PARISI

Istituzione di un Fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi ai piccoli imprenditori in caso di rigetto di richieste di credito o di revoca di affidamenti da parte di banche o intermediari creditizi

Presentata il 16 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'inizio dell'anno le condizioni economiche e sociali nel nostro Paese nel complesso sono ulteriormente aggravate, come confermano i principali indicatori economici e finanziari che rilevano il peggioramento delle condizioni di disagio, anche a causa delle decisioni di politica economica introdotte dal Governo Monti nel corso degli ultimi dodici mesi, che hanno determinato una spirale recessiva e al contempo priva di adeguate misure per rilanciare la ripresa e lo sviluppo delle famiglie e delle imprese. Con l'acutizzarsi della crisi economica, è ripreso purtroppo il fenomeno tragico e doloroso dei suicidi di tanti imprenditori, i quali angosciati dalla depressione finanziaria che non consente il proseguimento

della propria attività aziendale, decidono di compiere un gesto così estremo, trovando nel suicidio l'espressione estrema di reazione alle difficoltà economiche. La presente iniziativa, che riprende la proposta di legge presentata la scorsa legislatura nel periodo in cui ha avuto inizio il suicidio di numerosi piccoli imprenditori in ogni territorio geografico del Paese, a conferma di come il disagio economico sia diffuso in tutte le regioni italiane, intende riproporre il contenuto delle medesime disposizioni, con la finalità di interrompere degli eventi così gravi e contemporaneamente istituire un sostegno in termini finanziari per le piccole imprese. L'associazione degli artigiani delle piccole e medie imprese di Mestre segnala che, tra

il 2008 e il 2010, nel nostro Paese i suicidi per motivi economici sono aumentati del 24,6 per cento mentre i tentativi di suicidio, riconducibili ugualmente alle difficoltà economiche, sono cresciuti del 20 per cento. Il fenomeno, che sta assumendo dimensioni rilevanti dagli aspetti drammatici, è proseguito notevolmente anche nel corso del 2012 e come precedentemente riportato, ha subito una forte accelerazione nell'anno in corso. La sequenza di tali gesti drammatici, compiuti da piccoli imprenditori, quali commercianti, artigiani e proprietari di aziende agricole, non sembra, purtroppo destinata ad arrestarsi. Settimanalmente, infatti, assistiamo alla ripresa di fenomeni tragici e dolorosi, di gesti estremi e disperati che avvengono indistintamente in quasi ogni regione della penisola.

Il nostro Paese, com'è noto, sta affrontando una delle crisi economiche peggiori del dopoguerra. Una situazione estremamente critica, che coinvolge tutta l'Europa e che investe direttamente gli Stati e i Governi e che necessita di una serie di interventi collegiali a livello europeo, volti a ripristinare la fiducia per favorire la crescita e l'occupazione e per superare l'attuale fase di recessione economica. Proprio la mancanza di fiducia e di aspettative per il futuro sta alimentando negativamente questa delicata fase economica e sociale del nostro Paese, in particolare numerosi imprenditori, soprattutto artigiani, commercianti e titolari di aziende agricole, che, sopraffatti dallo sconforto e dalla perdita di sicurezza causati dalla grave crisi economica che minaccia seriamente la prosecuzione della loro attività professionale, arrivano a compiere gesti estremi togliendosi la vita. Il comune denominatore di queste tragedie è, pertanto, l'attuale condizione economica i cui effetti negativi e penalizzanti si manifestano soprattutto nel settore produttivo. La stretta creditizia, i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e il forte calo della domanda interna rappresentano i principali indicatori che indeboliscono l'economia aziendale, determinando molto spesso la cessazione di numerose attività

commerciali, agricole, artigianali e produttive.

L'associazione di Mestre rileva, inoltre, che nel 2011 il fallimento di circa 12.000 aziende ha rappresentato un *record* mai raggiunto in questi ultimi quattro anni di crisi economica, confermando una condizione di estrema criticità delle imprese italiane, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, nel proseguire la propria sussistenza. Le difficoltà di accesso al sistema creditizio rappresentano una delle cause più visibili e manifeste che stanno contrassegnando pesantemente il sistema delle piccole imprese in Italia, contrassegnato in un passato recente, dalla spiccata dinamicità della crescita del sistema economico e produttivo nazionale. Gli impedimenti nell'erogazione di prestiti alle aziende o di fidi bancari anche di modesto importo, da parte degli istituti di credito o di società finanziarie abilitate a svolgere l'attività di intermediazione creditizia, stanno infatti determinando una situazione di livello emergenziale che desta forte preoccupazione in tutto il Paese e i cui effetti rischiano di destabilizzare l'intero sistema socio-economico nazionale. Appare inoltre arduo condividere l'impostazione della politica creditizia adottata dalle istituzioni preposte, in considerazione dell'abbondanza di liquidità ottenuta dal sistema bancario, che acquista denaro a un tasso pari all'1 per cento dalla Banca centrale europea e che, invece di predisporre una serie di azioni e di iniziative volte a sostenere l'economia delle imprese e delle famiglie attraverso la concessione del credito, riacquista titoli obbligazionari per lucrare sul differenziale di rendimento senza correre rischi. Poiché gli ultimi dati sui bilanci bancari diffusi dalla Banca d'Italia confermano che i prestiti alle imprese continuano ulteriormente a rallentare, risulta difficile convenire con le dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia Visco, sostenute nel recente passato, secondo cui il rallentamento del credito bancario è dovuto principalmente alla scarsa solvibilità delle piccole e medie imprese, omettendo tuttavia di ricordare che il sistema bancario dovrebbe sostenere

l'economia del territorio e delle imprese, soprattutto in una fase economica di recessione caratterizzata da una forte diminuzione della produzione, con conseguente aumento della disoccupazione e dei prezzi al consumo. A fronte di una situazione di questo tipo le istituzioni, a ogni livello, non possono rimanere insensibili.

La presente proposta di legge s'inserisce pertanto, in uno scenario socio-economico nel quale i vari elementi di instabilità stanno rafforzando i sentimenti di sfiducia e di insicurezza sul futuro del sistema delle imprese italiane, derivati in particolare dalla mancanza di liquidità e dal comportamento del sistema bancario, che non sostiene adeguatamente il comparto in crisi. Il provvedimento legislativo prevede, quindi, l'istituzione di un Fondo di solidarietà in favore dei soggetti titolari di impresa che svolgono un'attività imprenditoriale, commerciale, agricola, artigianale o comunque economica, in caso di rigetto, da parte di banche o di intermediari creditizi, di una domanda di finanziamento per sostenere la loro attività professionale oppure di revoca del fido bancario, comportante un danno economico sotto forma di mancato guadagno relativo all'attività esercitata. Sulla base delle modalità delle disposizioni già previste dalla legge n. 44 del 1999, che ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e per la prevenzione del fenomeno dell'usura, l'istituzione del Fondo di solidarietà costituisce anche se non una soluzione risolutiva, certamente un segnale positivo e concreto di solidarietà da parte delle istituzioni per fronteggiare un fenomeno come quello dei suicidi, che purtroppo sembra divenuto inarrestabile. L'articolo 1 detta le finalità e i principi, precisando che per tutelare e sostenere i piccoli imprenditori, di cui agli articoli 2083 e 2135 del codice civile, che non sono nelle condizioni di accedere ai finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari creditizi, nel rispetto dei principi di solidarietà e di mutualità, è prevista l'istituzione di un Fondo di solidarietà. Il successivo articolo 2 individua i soggetti

beneficiari, stabilendo che coloro che svolgono un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito, da parte di banche e di intermediari creditizi, il rigetto di una richiesta di finanziamento per la propria attività professionale, ovvero la revoca del fido bancario, dei fidi di cassa o assimilati, che ha comportato loro un danno economico sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, sono ammessi a beneficiare del contributo del Fondo di solidarietà, nei limiti e nelle condizioni previsti dalla legge. L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro a partire dal 2013, la cui gestione è affidata al Ministro dello sviluppo economico. Il successivo comma 2 rinvia a un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per stabilire le modalità di accesso e di gestione del Fondo, i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse e le procedure di cooperazione tra uffici competenti, anche a livello regionale, per il funzionamento. Il comma 3 precisa che il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto al contributo finanziario corrisposto agli aventi diritto, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, mentre il successivo comma 4 stabilisce che il contributo è corrisposto nei limiti della dotazione del Fondo, in misura proporzionale all'ammontare del volume di affari di ogni singolo soggetto beneficiario individuato dall'articolo 2 e comunque non superiore a 5.000 euro. Il comma 5 prevede, inoltre, che le associazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di monitorare il volume delle richieste di reddito respinto o di revoca degli affidamenti decise dalle banche o dagli intermediari creditizi, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, predispongono un apposito elenco, con scadenza trimestrale,

che trasmettono al Ministro dello sviluppo economico. Infine, l'articolo 4 detta le norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento. In conclusione, le disposizioni della proposta di legge intendono sostenere numerosi piccoli imprenditori che ormai, quotidianamente, si tro-

vano nell'impossibilità di continuare la loro attività aziendale, vessati dagli oneri fiscali e contributivi in costante aumento ma, soprattutto, da un sistema bancario che non li affianca adeguatamente in una situazione di crisi economica di particolare gravità come quella in corso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e principi).

1. Al fine di tutelare e di sostenere l'attività dei piccoli imprenditori, definiti ai sensi degli articoli 2083 e 2135 del codice civile, che sono nell'impossibilità di accedere ai finanziamenti delle banche e degli intermediari creditizi e che versano in situazioni di difficoltà finanziaria, la presente legge, nel rispetto dei principi di solidarietà e di mutualità, prevede l'istituzione di un apposito Fondo di solidarietà.

ART. 2.

(Soggetti beneficiari).

1. I soggetti che svolgono un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito, da parte di banche o di intermediari creditizi, il rigetto di una richiesta di finanziamento per la propria attività professionale ovvero la revoca del fido bancario, dei fidi di cassa o assimilati, che ha comportato loro un danno economico sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, sono ammessi a beneficiare del contributo del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 3, nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo articolo 3.

ART. 3.

(Istituzione e gestione del Fondo di solidarietà).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo di solidarietà, di seguito denominato « Fondo », destinato ai soggetti di cui all'articolo 2, con una dotazione pari a 70 milioni di euro a partire

dall'anno 2013, la cui gestione è affidata al Ministro dello sviluppo economico.

2. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di accesso e di gestione del Fondo e i criteri di assegnazione e di ripartizione delle sue risorse nonché le procedure di cooperazione tra gli uffici competenti, anche a livello regionale, per il suo funzionamento.

3. Il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto al contributo finanziario corrisposto agli aventi diritto, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2.

4. Il contributo del Fondo è corrisposto, nei limiti della dotazione del medesimo Fondo, in misura proporzionale all'ammontare del volume di affari di ogni singolo soggetto beneficiario individuato dall'articolo 2 e, comunque, non superiore a 5.000 euro.

5. Le associazioni di categoria e le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, al fine di monitorare il volume delle richieste di credito respinto o di revoca di affidamenti decise dalle banche o dagli intermediari creditizi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, predispongono un apposito elenco, con scadenza trimestrale, che trasmettono al Ministro dello sviluppo economico.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro a partire dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0007740